

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea*

*Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2024-2025**

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

**ISOLA DI USTICA**

**L'ASSESSORE**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e integrazioni;

**Considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**Considerato** che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**Visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria ove possibile dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste e individuate per il Sito Natura 2000;

**Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii., per l'intero territorio dell'Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico;

**Visto** il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) nella stagione venatoria 2024-2025;

**Ritenuto** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

## D E C R E T A

- ART.1-** Nel territorio dell'Isola di Ustica esterno al sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita per il periodo compreso dal 02 ottobre 2024 al 10 novembre 2024, soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto del vigente Calendario Venatorio nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nell'isola di Ustica;
  - non è consentito l'utilizzo di munitionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
  - è fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150 metri da zone interdette all'esercizio venatorio.
- ART.2-** Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per il periodo compreso dal 02 ottobre 2024 al 10 novembre 2024 soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto del vigente Calendario Venatorio nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nell'isola di Ustica;
  - è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
  - non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
  - è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
  - non è consentito l'utilizzo di munitionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
  - dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
  - l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;
  - è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
  - qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.
- ART.3-** Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
- a) è ammesso n.1 (uno) cacciatore residente;
  - b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia

della stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Palermo U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria;

- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Ustica e del Servizio per il Territorio di Palermo U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

**ART.4-**

Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Ustica;

**ART.5-**

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000, oggetto del presente provvedimento, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

**ART.6-**

Nell'isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, fino a 10 conigli e fino a un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i capi abbattuti nell'A.T.C. PA 3, non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

**ART.7-**

Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024

L'Assessore  
*Salvatore Barbagallo*